



COMUNE DI ROSTA

Città metropolitana di Torino

10090 ROSTA – P.IVA 01679120012

Ufficio segreteria 011-956.88.03 – fax: 011-954.00.38

SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE

Ufficio segreteria

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CAMPO DI CALCIO E SUE PERTINENZE SITO IN VIA PONATA N. 65

PERIODO DAL 1/07/2017 AL 31/07/2020

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto l'appalto per la concessione del complesso sportivo di Via Ponata n. 65, di proprietà comunale, in ottemperanza alle norme del D.Lgs. 50/2016, della L. 27 dicembre 2002 n. 289 (art. 90 c. 25) e secondo le modalità specificate nel Regolamento Comunale per la concessione delle strutture comunali destinate ad attività sportive, ricreative e culturali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29.02.2016.

L'impianto si compone in via principale di:

- n.1 campo di calcio regolamentare mt. 60x100
- n. 1 tribuna coperta e spogliatoi e servizi per il campo di calcio;
- n. 1 casetta.

come individuati nella planimetria allegata.

Nulla verrà riconosciuto alla società/associazione concessionaria per il mancato utilizzo del complesso sportivo a causa di interruzioni dovute a manutenzioni o interventi di altra natura.

Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente tali interventi o interruzioni di servizio.

L'impianto sportivo verrà consegnato successivamente alla stipula della convenzione, previo verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

ART. 2 – SOGGETTO CONCESSIONARIO

Alla gara possono partecipare tutti gli operatori economici che ne facciano istanza nei termini previsti e che non siano privi della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

In particolare gli operatori interessati devono possedere:

Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

Avere acquisito esperienza professionale nella gestione di strutture ed impianti sportivi nell'ultimo triennio ovvero avere acquisito, nell'ultimo triennio, esperienza nelle discipline praticabili sul campo da parte di almeno un membro del consiglio direttivo.

ART.3 – CANONE

Per l'intera durata della concessione, il concessionario dovrà corrispondere al Comune un canone annuo di 200 Euro (elemento soggetto ad aumento in sede di gara).

Il canone sarà versato al Comune annualmente, entro il 1° settembre di ciascun anno di gestione.

ART.4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di anni tre (tre), e precisamente dal 1° luglio 2017 al 31 luglio 2020.

Non è ammesso il tacito rinnovo.

I rapporti tra Comune e concessionario saranno disciplinati da apposita convenzione fra le parti.

ART. 5 ONERI GESTIONALI E MANUTENTIVI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.

Al concessionario compete assicurare il regolare funzionamento dell'impianto sportivo in oggetto la cui attività sportiva prevalente è determinata nella disciplina sportiva "CALCIO" della quale si assume a proprio carico tutti gli oneri gestionali e manutentivi dell'impianto stesso.

Gli oneri gestionali comprendono, tra gli altri:

- a) oneri relativi alle utenze di gas ed illuminazione oltre l'importo annuo di € 3.500,00 (tremilacinquecento) nonché le spese telefoniche;
- b) oneri derivanti da imposte e tasse, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti;
- c) oneri per l'acquisto di materiale sportivo di consumo ordinario, nonché del materiale per la segnatura del campo;
- d) oneri relativi al personale adibito alla sorveglianza, custodia, pulizia ecc..;
- e) oneri comunque relativi ad ogni mansione necessaria al corretto funzionamento della struttura;
- f) versamento canone concessorio nei confronti dell'Amministrazione Comunale;
- g) oneri relativi ad adeguate coperture assicurative che tengano completamente indenne il Comune;
- h) presentazione di una relazione annuale sull'andamento dell'attività, di copia del bilancio dell'anno precedente e dell'elenco, all'inizio di ogni stagione, degli iscritti con indicazione dell'età e del luogo di residenza.

Il Concessionario deve gestire e mantenere in costante stato di efficienza e di decoro tutte le attrezzature sportive, servizi, impianti ed aree di pertinenza, senza manomettere o mutare in alcun modo la consistenza dell'impianto salvo preventiva autorizzazione del Comune.

Dovrà, altresì, assumere a proprio carico la custodia e la manutenzione ordinaria della struttura sportiva comprensiva di fornitura di materiali e manodopera.

Per manutenzione ordinaria s'intende:

il taglio e la conservazione ottimale dei manti erbosi e la pulizia del campo di gioco e la loro manutenzione spicciola (piccoli interventi di rappazzatura e/o risemina);

la pulizia delle aree di pertinenza dell'impianto;

la pulizia di vialetti di ingresso ed accesso al campo di gioco;

la pulizia delle caditoie di raccolta delle acque;

la tinteggiatura delle recinzioni di delimitazione del campo e l'interno dei locali adibiti a spogliatoi, magazzino, centrale termica;

la fornitura delle lampadine;

la manutenzione ordinaria dell'impianto idrico, sanitario, elettrico e termico;

la pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque reflue anche con spurgo pozzi;

la manutenzione degli arredi sanitari nei servizi e docce;

la riparazione degli arredamenti e delle attrezzature degli spogliatoi e dei locali.

ART. 6 DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto al Concessionario di sub - concedere ad altri il campo di calcio, pena la revoca immediata della concessione, se non occasionalmente per motivazioni legate a norme federali e previa comunicazione al Comune.

Per quanto riguarda il campo di calcio è concesso l'affitto a terzi; in particolare alle Associazioni locali dovranno essere garantite le ore necessarie allo svolgimento delle relative attività sportive.

Le tariffe per l'affitto a terzi del campo calcio, ove si presenti la necessità, saranno determinate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo, tenendo conto del principio diretto a promuovere le attività sportive che interessano la collettività comunale e pertanto a costi agevolati.

ART. 7 - ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

Il Comune si accolla l'onere del costo della fornitura dell'acqua utilizzata per l'irrigazione del campo di calcio, per l'uso degli spogliatoi e di tutti gli altri locali del sottotribuna.

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese per la manutenzione straordinaria.

Per interventi di manutenzione straordinaria s'intendono tutte quelle opere necessarie al mantenimento del patrimonio esistente e sempre che non discendano da incurie o mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria.

ART. 8 – CONSEGNA DELL'IMPIANTO

La consegna dell'impianto avverrà mediante redazione d'apposito verbale di consegna da redigersi in presenza dei rappresentanti del Comune e del Concessionario, dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti.

Nessuna attrezzatura od impianto consegnato potrà essere alienata o distrutta.

Le eventuali sostituzioni che si renderanno necessarie per esigenze di gestione dovranno essere autorizzate dal Servizio comunale competente. E' fatto divieto di apportare modifiche o variazioni o manomissioni alle strutture complessive dell'impianto.

ART. 9 ASSICURAZIONI

Il Concessionario dovrà stipulare stipulato apposita polizza assicurativa con adeguati massimali verso i terzi per eventuali danni arrecati a persone o cose, compresi gli atti vandalici, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà sia per le strutture comunali in conseguenza dell'esercizio delle attività previste nel presente disciplinare. In ogni caso il Concessionario si obbliga a lasciare indenne il Comune da ogni responsabilità derivante dalla gestione dei suddetti impianti e dall'attività sportiva in essi esercitata.

ART. 10 – CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, il concessionario dovrà costituire una cauzione definitiva, mediante polizza fideiussoria, correlata al valore del bene oggetto della concessione, stabilita nella misura forfettaria di € 10.000,00.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente al termine della concessione.

ART. 11 – UTILIZZO DELL'IMPIANTO

L'impianto concesso dal Comune dovrà essere utilizzato esclusivamente per attività sportive e, solo previa autorizzazione dell'amministrazione comunale, potrà essere utilizzato per manifestazioni di altro genere, ma dovrà sempre comunque presentare un aspetto ordinato e decoroso.

Il Comune si riserva, con preavviso di 7 giorni, il diritto all'uso dell'intera struttura sportiva per manifestazioni ed attività sportive, culturali e ricreative comunali, senza che ciò comporti alcun diritto di rimborso al concessionario.

Il Concessionario, previa richiesta scritta, dovrà concedere nell'orario scolastico gli impianti e le relative attrezzature ed acconsentire l'organizzazione di manifestazioni sportive a tutti gli allievi delle Scuole di ROSTA, purché accompagnati da un soggetto responsabile.

Il Concessionario potrà installare all'interno del campo cartelli pubblicitari fissi con uso esclusivo e nelle forme tradizionali (striscioni, tabelloni). Qualsiasi altro spazio pubblicitario di particolare foggia e ingombro, dovrà essere sottoposto al vaglio del competente servizio comunale.

I cartelli pubblicitari sono assoggettati all'imposta prevista dalle norme vigenti.

ART. 12 - ISPEZIONI ANNUALI

L'Amministrazione Comunale, attraverso l'Ufficio comunale competente provvederà ad effettuare ricognizioni sull'impianto dato in concessione allo scopo di verificare lo stato ed il rispetto delle norme contrattuali. Dall'esito del sopralluogo sarà redatto apposito processo verbale in contraddittorio.

ART. 13 – PENALI

Il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra da parte della Concessionaria comporterà una sanzione da € 50,00 a € 1.000,00, previa contestazione alla concessionaria con posta elettronica certificata o con raccomandata a.r.

Ove nel termine di 15 giorni dal ricevimento della contestazione non pervengano controdeduzioni o tali controdeduzioni siano considerate infondate tale sanzione verrà trattenuta dal plafond previsto per il pagamento delle utenze.

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative alla stipulazione della convenzione, della sua registrazione in caso di uso e quelle future, inerenti e conseguenti, sono a carico del Concessionario.

ART. 16 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il Concessionario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti la presente concessione e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione della stessa.

Il concessionario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

L'Amministrazione e il Concessionario prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile della concessione con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 17 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e il Concessionario fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

ROSTA, 8 maggio 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE
f.to Dott.ssa Caterina PREVER LOIRI